

QUESTIONI APERTE

Prescrizione/Effetti civili

La decisione

Azione civile nel processo penale - Condanna al risarcimento dei danni in primo grado - Appello - Estinzione del reato per prescrizione - Compiti del giudice di seconde cure (C.p.p., artt. 578, 578-bis, 622).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578 del codice di procedura penale nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

CORTE COSTITUZIONALE, 7 luglio 2021, n. 182 del 2021.

Un processo penale servo

La Consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili

L'articolo, sulla scorta della decisione n. 182 del 2021, ricostruisce i compiti del giudice penale in presenza della costituzione di parte civile, evidenziando come il sistema normativo presenti una pluralità di profili critici. Oltre ad imporre al giudice penale l'adozione di diversi standard di giudizio a seconda delle (penali e civili) questioni sottoposte al suo esame, l'attuale disciplina - passata indenne dal giudizio della Consulta - risulta foriera di impegni superflui per il giudice penale, il quale, nonostante potrebbe procedere ad una celere definizione del processo, sostenendo l'improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, si vede obbligato a proseguire nel giudizio per la trattazione di questioni - sia esse inerenti alla domanda di parte civile o la definizione del provvedimento di confisca - estranee al giudizio criminale

A servant criminal trial

The Council attenuates the standard of evidence for civil effects

The article, on the basis of decision no. 182 of 2021, reconstructs the duties of the criminal judge in the presence of a civil party, highlighting how the regulatory system presents a plurality of critical profiles. In addition to requiring the criminal judge to adopt different standards of judgment according to the (criminal and civil) issues submitted to his examination, the current discipline - passed unharmed by the judgment of the Council - is a harbinger of unnecessary commitments for the criminal judge, who, despite the fact that he could proceed to a rapid definition of the process, claiming the impossibility of prosecution for extinction of the crime, is obliged to continue in the trial for the discussion of issues - whether they are related to the civil party request or the definition of the confiscation order - unrelated to the criminal trial

1. C'è qualcosa che non convince ed anzi preoccupa nella decisione della Corte costituzionale n. 182 del 2021.

Leggendola frettolosamente, considerando la questione sollevata e la risposta di infondatezza fornita dalla Consulta, non pare una pronuncia di particolare rilievo, avendo peraltro per oggetto una disposizione del codice di procedura

penale, l'art. 578, di non significativa incidenza pratica né di frequente applicazione nelle aule di giustizia.

Nel caso di specie, si denunciava la possibile illegittimità del suddetto art. 578 «nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili»; secondo il giudice *a quo*, la denunciata previsione normativa avrebbe rappresentato una violazione del diritto alla presunzione di innocenza, garantito da norme convenzionali (seguendone la lettura fornita dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione europea, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa non sia stata accertata nella sede propria (ovvero nel giudizio penale) in ragione della declaratoria di estinzione del reato.

Secondo la Corte costituzionale la questione, come accennato, è infondata in quanto «il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto»; quindi, l'art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea».

2. La soluzione della Corte costituzionale è presumibilmente condivisibile e comunque conforme alla lettura che la dottrina fornisce della norma codicistica denunciata¹. Ed allora, da cosa originano le nostre perplessità ed i nostri dubbi?

¹ MANCUSO, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di Scalfati, Milano, 2006, 151; GIALUZ, *sub art. 578*, in *Codice di procedure penale commentato*, a cura di Giarda, Spangher, III, Milano 2008, 5249; FIORIO, *L'Appello*, in *Le impugnazioni penali*, I, a cura di Gaito, Torino, 1998, 366.

Quello che non convince della vicenda è la motivazione della decisione o meglio il quadro che il giudice delle leggi, per argomentare la pronuncia di non fondatezza, disegna del processo penale e dei compiti e delle funzioni che allo stesso vanno riconosciuti. Si badi: nessuna inesattezza può attribuirsi alla Consulta in ordine alla ricostruzione che la stessa fornisce del sistema processuale e dei diversi atteggiamenti cognitivi e decisorio che, all'interno del medesimo giudizio, può trovarsi a dover assumere il giudice penale a seconda delle questioni su cui deve pronunciarsi; tuttavia, è proprio il confuso coacervo di funzioni e finalità che il legislatore (come riconosciuto dalla Consulta) ha attribuito al processo penale a sollecitare preoccupate riflessioni in chi (forse per l'età o forse per la vetustà dei manuali su cui si è studiato) pensa che il processo penale abbia un'unica – sacra e non “inquinabile” – finalità ovvero decidere della colpevolezza dell'accusato mediante il ricorso ad <<una procedura idonea a sottrarlo alle pressioni punitive, spesso isteriche, della collettività, collettività ... spinta dalla visione paligenetica della punizione a richiedere l'individuazione di un responsabile del fatto, quale che sia>>².

2.1. Il perché di queste nostre perplessità risulta evidente se si considerano i compiti che, come si legge nella decisione in commento, deve assolvere il giudice penale, quand'anche – per le più varie ragioni – non si debba più decidere della colpevolezza dell'imputato.

Andiamo con ordine, iniziando dai compiti del giudice penale quando questi venga investito da istanze civilistiche di risarcimento in connessione con la vicenda criminale della cui responsabilità deve decidere.

Prima ipotesi. Nell'ambito del giudizio di primo grado, il giudice deve pronunciarsi sulla domanda di risarcimento solo quando emette sentenza di condanna nei confronti dell'imputato. In questo caso, ove non soddisfatta dalla decisione, la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza che riguardano le sue pretese; se invece vi è stato proscioglimento il medesimo soggetto può impugnare tale decisione ma ai soli effetti della responsabilità civile. Ecco, dunque, una prima circostanza in cui il processo penale – se la parte pubblica è rimasta inerte innanzi alla assoluzione – procede per la sola soddisfazione di interessi civilistici che sono evidentemente estranei alla logica del rito criminale.

² GAITO - SANTORIELLO, *Ma davvero il processo penale è il luogo adatto al soddisfacimento di istanze civilistiche?*, in *questa Rivista*, 2013, 10.

Per approfondimenti sia consentito anche il richiamo a SANTORIELLO, *L'abuso del processo*, Pisa 2018, 210.

Seconda ipotesi. Vi è stata condanna in primo grado, non solo relativamente all'imputazione, ma anche con riferimento alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile: in questo caso, il giudice del gravame (sia esso il giudice d'appello che la corte di cassazione) deve ovviamente, nell'esaminare le censure mosse nei confronti della pronuncia di primo grado, decidere anche sulla correttezza della stessa relativamente alle questioni civilistiche quando tale profilo sia stato oggetto di impugnazione. Meno ovvio che tale obbligo di valutazione in ordine alle disposizioni ed i capi della sentenza che concernono gli interessi civili sia previsto dall'art. 578 c.p.p. anche laddove il reato venga dichiarato estinto per amnistia o per prescrizione: in tale ipotesi, dunque, il processo penale si arresta con riferimento al profilo della fondatezza dell'imputazione e prosegue per tutt'altre finalità, connesse per l'appunto alla soddisfazione di interessi patrimoniali.

Il quadro, infine, cambia radicalmente (ed è una terza ipotesi), quando sui capi o le disposizioni che riguardano l'azione civile intervenga la Cassazione, la quale - nel mentre conferma la sentenza di condanna, al contempo - ritenga di dover annullare le statuizioni dei giudici di merito su tali profili. In questo caso, infatti, ai sensi dell'art. 622 c.p.p. il giudizio prosegue - ma non nell'ambito penale, che ha esaurito la sua corsa con la definitiva decisione di condanna o di assoluzione - ma in sede civile ed in particolare innanzi «al giudice civile competente per valore in grado di appello, anche se l'annullamento ha per oggetto una sentenza inappellabile». Analoga conclusione, ovvero si applica il suddetto art. 622 c.p.p., anche nel caso in cui la Cassazione, nel decidere l'impugnazione della sola parte civile - inerte, dunque, la parte pubblica -, accolga il gravame ed annulli la dichiarazione di infondatezza delle pretese civili pronunciata nei gradi precedenti.

Non è finita qui.... E' rinvenibile, infatti, un'ulteriore ipotesi in cui il giudice penale, in sede di impugnazione, ha l'obbligo di pronunciarsi su profili estranei alla colpevolezza dell'imputato nonostante l'intervenuta prescrizione del reato. Il riferimento è alla previsione, di più recente conio, di cui all'art. 578-*bis* c.p.p. che, nell'intento di regolare le conseguenze decisorie e costitutive della decisione giudiziale sul reato estinto con riferimento specifico alla prescrizione, prescrive che «quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dal primo comma dell'art. 240-*bis* c.p. e da altre disposizioni di legge, il giudice di appello o la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato», ribadendo

così alcuni approdi della Cassazione, formulati tanto dalle sezioni unite³ che dalle sezioni semplici, le quali in alcune decisioni sono giunte a pretendere, per l'operatività della confisca, in difetto di una giudicato formale di doppia conforme di condanna, quanto meno una condanna in primo grado⁴.

3. Vi sono, dunque, almeno tre circostanze in cui il giudice penale, pur non potendo né dovendo interloquire su quella che dovrebbe essere la “sua re-giudicanda” (ovvero non potendo né dovendo rispondere alla domanda “l'imputato è colpevole?”) per l'intervenuta estinzione del reato, deve comunque continuare nell'attività di accertamento e valutazione dell'accaduto per a) verificare la fondatezza dell'impugnazione della parte civile ai soli effetti della responsabilità civile quando in primo grado sia stata pronunciata sentenza di proscioglimento non impugnata dalla pubblica accusa b) giudicare delle disposizioni e dei capi della sentenza di primo grado che concernono gli interessi civili quando il reato sia estinto per amnistia o per prescrizione, c) per confermare il provvedimento di confisca una volta che il reato sia estinto per amnistia o per prescrizione.

Una tale divaricazione dei compiti (e, come vedremo, degli atteggiamenti cognitivi) che il giudice penale può dover assumere nel corso di un medesimo processo non viola, secondo la Corte costituzionale, alcuna disposizione fondamentale o quanto meno non si pone in contrasto – come invece dubitato dal giudice *a quo* – con il principio, di portata anche sovranazionale, della presunzione di innocenza. Secondo la Consulta, infatti, il sistema processuale penale trova un'armonica composizione grazie alla possibilità – che nella sentenza in esame viene considerata come nient'affatto problematica – di diffe-

³ Profilo, come è noto, colto da Cass., Sez. un., 21 luglio 2015, Lucci, in *Mass. Uff.* n. 264434, secondo cui «il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, co. 2, n. 1, c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato ed alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato».

In dottrina, MELODIA, *Prescrizione del reato e confisca: il "nodo" dell'accertamento processuale*, in *Arch. nuov. proc. pen.*, 2016, 398; LUMINO, *La confisca del prezzo o del profitto del reato nel caso di intervenuta prescrizione*, in *Cass. pen.*, 2016, 1362

⁴ Cass., Sez. V, 29 novembre 2017, D'Agostino, in *Mass. Uff.* n. 271923; Id., Sez. II, 7 febbraio 2012, p.m. in c. Bonsignore, in motivazione, secondo cui “la confisca ex art. 12-sexies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge 7 agosto 1992, n. 356, permance anche qualora il giudizio di impugnazione si concluda con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sempre che vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato ed alla penale responsabilità dell'imputato rimanga inalterato”.

renziare la profondità dell'accertamento deputato al giudice penale, cui compete 1) una valutazione piena della vicenda quando si debba decidere sulla responsabilità penale dell'accusato, 2) una considerazione della vicenda di minore profondità quando la pronuncia debba investire solo la conferma del provvedimento di confisca (in tal caso, essenzialmente, la verifica attiene solo alla circostanza dell'intervenuto accertamento della colpevolezza dell'imputato nei gradi precedenti di giudizio) ed infine 3) con riferimento alle ipotesi a) e b) di cui sopra, si prevede che il giudice si soffermi solo sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, <<senza formulare, sia pure *incidenter tantum*, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, ... ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile>> - il che, per l'appunto, esclude che la previsione di cui all'art. 578 c.p.p. confligga con il principio di presunzione di innocenza.

4. Questa ricostruzione del sistema processuale, nel suo intersecarsi fra decisione sulla responsabilità penale, conferma del provvedimento di confisca e definizione delle questioni civili, pare alla Consulta esente da censure, potendo il giudice facilmente parametrare la profondità e la tipologia del suo giudizio a seconda del relativo oggetto. E' proprio questa conclusione che non ci trova d'accordo, per due ordini di ragione.

In primo luogo, ci pare evidente che nell'attuale sistema penale la sovrapposizione dei compiti e delle tipologie di decisione rimesse al giudice penale può indurre facilmente questi ad una pericolosa forma di "schizofrenia" dovendo egli adottare diverse regole di giudizio a seconda della questione che si trova ad affrontare.

Il tema è particolarmente evidente laddove si consideri quale criterio di decisione deve applicare il giudice penale nel decidere della fondatezza della istanza di parte civile: da un lato, l'esame di tale domanda – provenendo la stessa da una parte privata e considerata la sua natura di azione civile – dovrebbe essere governata dal disposto di cui all'art. 2697 c.c. giacché opinando altrimenti si assisterebbe ad un diverso trattamento della persona che si assume danneggiata a seconda della sede giurisdizionale ove la stessa decide di reclamare le proprie ragioni – con evidente maggior onere probatorio quando l'istanza venga avanzata in sede penale – ; dall'altro, pare decisamente incongruo che il singolo giudice penale debba applicare in una medesima sentenza – o con due decisioni che, se pur formalmente distinte, vengono comunque assunte in momenti temporalmente coincidenti – due diverse regole

di giudizio, una – quella dell’oltre ogni ragionevole dubbio – per definire la sorte dell’imputato – e l’altra – il « più probabile che no » di natura civilistica – con riferimento alla responsabilità per i danni arrecati dall’illecito⁵. Per quanto ci consta, in realtà, nessuno dubita che della domanda della persona offesa appositamente costituitasi parte civile il giudice penale debba decidere facendo applicazione del solo criterio di decisione indicato dall’art. 533 c.p.p. ma ciò aggrava in maniera considerevole l’onere dimostrativo gravante sulla persona offesa che viene assoggettata al rischio del mancato raggiungimento dello *standard* probatorio dell’oltre ogni ragionevole dubbio⁶.

Il tema diventa ancora più evidente e problematico quando, estinto il reato per prescrizione o amnistia, il giudice del gravame, deve contestualmente pronunciarsi sulle menzionate istanze civilistiche nonché, secondo quanto disposto dall’art. 578 *bis* c.p.p., sulla conferma del provvedimento di confisca disposto nei gradi precedenti. In questo caso, il giudice deve comunque conoscere della fondatezza dell’accusa – pur senza potersi pronunciare espressamente sul punto, stante l’intervenuta causa di estinzione del reato – per valutare il profilo della confiscabilità del bene preso in considerazione, ma al contempo per quanto riguarda le questioni di natura risarcitoria e patrimoniale deve “spoglia[rsi] della cognizione sulla responsabilità penale dell’imputato ... [e] provvedere sull’impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto”, onde evitare la violazione del principio di colpevolezza.

In sostanza, nel momento in cui il processo penale non può più proseguire nell’accertamento della responsabilità penale del singolo, ovvero non ha più la funzione che gli è propria e coesistente, il giudice penale deve adeguare le sue capacità epistemologiche ed adeguare il proprio metro di giudizio a re-giudicande di varia e differenziata natura⁷: il processo penale diventa così un sistema “multicolore”, una sorta di arlecchino servo di più padroni che, come la maschera goldoniana (che non a casa si denominava Truffaldino a richiamare la sua natura indistinta ed incerta), deve inventare trucchi ed inganni,

⁵ Per approfondimenti GAITO - SANTORIELLO, *Ma davvero il processo penale*, cit., 10.

⁶ BLAIOTTA, *Casualità e colpa: diritto civile e diritto penale si confrontano*, in *Cass. pen.*, 2009, 100.

⁷ CACCIANOCE, *Prescrizione del reato, vizio di motivazione e rinvio al giudice civile: quali implicazioni per il favor innocentiae?*, in *Proc. pen. giust.*, 2014, 2, 43; NUZZO, *Sui poteri del giudice dell’impugnazione in materia civile nell’ipotesi di estinzione del reato*, in *Cass. pen.*, 2008, 214.

cangiando la propria natura ed i propri compiti, per assolvere ai troppi diversi comandi dei suoi padroni.

5. Ad una critica verso l'attenzione che il legislatore, nel disciplinare il sistema penale, riserva a questioni diverse dalla valutazione circa la colpevolezza dell'imputato deve poi indurre la valutazione circa i "costi" che conseguono a tale opzione normativa.

La scelta di esaminare in sede penale anche la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da chi ritenga di essere stato danneggiato dall'altrui condotta criminale è condivisibile fino a quando il processo penale persegue la finalità sua propria - ovvero la verifica della fondatezza dell'accusa. Tuttavia, quando il processo penale deve arrestarsi per l'estinzione del reato ci domandiamo se abbia senso chiedere al giudice penale di mantenere in piedi un simulacro di giudizio per trattare di questioni che di regola non sono di sua competenza e per adottare una decisione che spesso non fa altro che rimandare al giudice civile la effettiva definizione dell'argomento - come si verifica assolutamente sovente allorché il giudice penale pronuncia una generica condanna al risarcimento rimettendo poi le parti al giudizio civile per la definizione dei profili davvero rilevanti e cioè il *quantum debeatur* (per non parlare poi delle problematiche inerenti l'effettiva esecuzione della condanna, che a loro volta danno luogo ad un'ulteriore controversia, sempre di competenza del giudice civile).

Una tale impostazione, infatti, è in primo luogo difforme rispetto all'impostazione generale del codice di procedura penale che, a differenza del sistema delineato nel codice del 1930 (ove l'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale era improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), è informato ai diversi principi dell'autonomia e della separazione, prevedendo che anche quando vi sia costituzione di parte civile i rapporti tra la relativa azione ed il giudizio penale siano informati al principio di "accessorietà"⁸, in ragione delle «esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi [per cui] l'azione civile, ove esercitata

⁸ MARTELLI, *Alla Consulta l'art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte tra azione civile e processo penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, 3, 239; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, MILANO, 1993; DELLA SALA, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale e conseguenze sul danno*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1989, 1095.

all'interno del processo penale, è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura di questo processo»⁹.

In secondo luogo, ci pare evidente che la suddetta impostazione normativa è foriera di impegni superflui per il giudice penale, il quale, nonostante potrebbe procedere ad una celere definizione del processo, sostenendo l'improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, si vede obbligato a proseguire nel giudizio per la trattazione di questioni - sia esse inerenti alla domanda di parte civile o la definizione del provvedimento di confisca - estranee al giudizio criminale. Si tratta, dunque, di una scelta certo non connotata da efficienza, posto che nelle ipotesi considerate non ha alcun senso insistere sulla contestualità fra esercizio dell'azione penale e giudizio inerente alle questioni risarcitorie: se il primo si ferma sarebbe evidentemente più logico prevedere la prosecuzione del processo civile nelle sedi sue proprie, nell'alveo delle quali peraltro sarà inevitabilmente destinato a refluire considerata la prassi - cui si è sopra fatto cenno - giusta la quale il giudice penale, quand'anche faccia applicazione dell'art. 578 c.p.p., di regola si limita ad una generica condanna al pagamento, rimettendo al suo omologo civilistico la definizione dell'entità del risarcimento. In sostanza, se il processo penale ha perso il suo scopo - ovvero non è più possibile esaminare il profilo della colpevolezza dell'imputato -, la scelta del legislatore di proporre comunque per la prosecuzione per la definizione di questioni civilistiche è foriera di inefficienza per il sistema; non è più possibile una trattazione unitaria dell'azione civile e dell'accusa penale ed al contempo la decisione del giudice penale sulla domanda di risarcimento è solo parziale visto che il profilo più rilevante (ovvero la definizione del *quantum* del danno subito) dovrà essere esaminato, in altra sede, dal giudice civile: se così stanno le cose, perché non rimettere immediatamente la causa alla cognizione di quest'ultimo?

In secondo luogo, la scelta del legislatore di imporre la prosecuzione del giudizio penale anche quando non è più dato discutere dell'oggetto suo proprio determina un pericoloso equivoco di carattere culturale circa la definizione delle finalità e degli scopi di tale processo. Insistendo sul fatto che questo giudizio debba investire anche il profilo della soddisfazione del danneggiato o l'ablazione di un bene mediante il provvedimento di confisca si offusca la circostanza che il protagonista del giudizio criminale è il reo che con le forme della procedura viene tutelato da istinti collettivi di vendetta o da semplifica-

⁹ Corte cost., n. 176 del 2019.

In dottrina, a commento, si veda BARGIS, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2019, 2057.

zioni probatorie intese ad aumentare le probabilità di condanna; la presenza nel giudizio penale di profili decisori che non investono il tema della responsabilità dell'imputato (e rispetto ai quali l'obbligo di pronuncia permane anche quando invece il tema della fondatezza dell'accusa non può più essere oggetto di accertamento) fa sì che tale momento giurisdizionale venga utilizzato per il raggiungimento di scopi ulteriori - quale «luogo di attuazione di scelte politiche» per dirla a là Damaska¹⁰ –, per finalità di difesa sociale, quando si prenda in considerazione il disposto di cui all'art. 578 *bis* c.p.p., per realizzare qualche forma di giustizia sostanziale quando si prenda in considerazione la posizione della parte civile, e finanche per “fare cassa”, che è la finalità delle disposizioni in tema di diritto penale tributario che precludono l'accesso al rito del patteggiamento all'imputato di reati fiscali che non abbia provveduto al pagamento del debito tributario¹¹.

In ogni caso, si tratta sempre di obiettivi che stanno al di là e sono diversi dall'accertamento della responsabilità del singolo e la cui presenza nel rito penale conferisce allo stesso una veste multicolore, come un povero arlecchino che deve costruirsi il proprio abito senza alcuna logica e disegno cromatico apprezzabile. Uno sconsolato arlecchino servo di troppi padroni.

CIRO SANTORIELLO

¹⁰ DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere*, Bologna 1991.

¹¹ Cfr. art. 13-*bis*, co. 2, d.lgs. n. 74 del 2000.